



COMUNE DI BAGNARIA

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.80 DEL 28/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **undici** e minuti **quarantacinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Franza Mattia - Sindaco	Sì
2. Tambornini Dino - Vice Sindaco	Giust.
3. Fascioli Claudio - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Nosotti Elisabeth** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Franza Mattia** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 39, comma 1, della legge 27.12.1997 n. 449 ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale;

RILEVATO che il comma 19 del sopra richiamato art. 39 stabilisce che tale programma non è esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma tende a realizzare una pianificazione nell'abbattimento dei costi relativi al personale e dispone che venga adeguato in tal senso l'ordinamento interno dell'Ente;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017 di riforma del T.U. delle leggi sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. N., 267/2000 e [ss.mm.ii.](#), attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, che da oggi prevedono la predisposizione, non più della "relazione", ma del "piano" triennale del fabbisogno di personale;

PRESO ATTO che, in base alla nuova normativa:

- L'Amministrazione può modificare la propria dotazione organica secondo le esigenze emerse, ma deve garantire l'invarianza della spesa e l'informazione ai sindacati;
- Il fabbisogno di personale deve essere allineato con il DUP (documento unico di programmazione) e con il Piano della Performance;
- I dirigenti perdono il loro ruolo "propulsivo";
- Tutto viene subordinato alle linee di indirizzo emanate dalla Funzione Pubblica;
- Dette linee di indirizzo evidenzieranno l'esigenza di figure emergenti, da tener presente nell'ambito della programmazione delle assunzioni, da effettuarsi con i limiti imposti dalla normativa vigente;
- Per il monitoraggio di tutto quanto sopra, il piano triennale del fabbisogno dovrà essere comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione;
- In caso di mancata comunicazione scatterà il divieto di assunzione;

RICHIAMATA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, approvata con propria deliberazione n. 66 del 19.09.2018;

DATO ATTO che l'attuale dotazione organica risulta essere quella evidenziata nella tabella allegata;

ATTESO CHE il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" secondo i principi contabili introdotti dal D.Lgs 118/2011);
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTI:

- i commi 557, 557 bis, 557 quater e 562 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale da parte dei Comuni;
- l'art. 1, comma 228 della legge 28/12/2005 n. 208;
- l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni consentendo, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente;
- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, stabilendo, al comma 2, che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

VISTO il Decreto attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, licenziato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta dell'11.12.2019, che definisce un "valore soglia", diverso per ogni fascia demografica di appartenenza dei Comuni, basato sul rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti, sul quale ogni Ente dovrà basarsi per l'effettuazione di eventuali assunzioni;

APPURATO che il divieto relativo a nuove assunzioni continua ad essere vigente secondo il dettato della legge di stabilità 2016, qualora il "valore soglia" non sia rispettato, fatta salva la possibilità di copertura dei posti resisi vacanti per cessazioni avvenute nell'anno precedente mediante le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia;

APPURATO altresì che il divieto non riguarda le assunzioni di personale a tempo determinato o "flessibile" per le quali vige il seguente limite di spesa:

- la spesa per il lavoro flessibile non può superare quella sostenuta per la medesima voce nell'anno 2009;

VISTO il prospetto di calcolo della spesa del personale sostenuta nell'anno 2018 dal Comune di Bagnaria che evidenzia il superamento del "valore soglia" stabilito per gli Enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, alla quale appartiene Bagnaria;

DATO ATTO, inoltre:

- che tra i Comuni di Bagnaria e Val di Nizza, al di là della Convenzione per la gestione associata di tutte le funzioni obbligatorie previste dagli artt. 19 e 20 del D.L. 95/2012, convertito in L. 133/2012 è stato approvato apposito accordo organizzativo per la gestione in associazione del Servizio Tecnico;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale (categoria economica C4) è stato collocato a riposo a far data dal 1.07.2017 e che tutti i compiti estranei al Servizio di Polizia Locale dal medesimo svolti, sono stati redistribuiti tra i colleghi presenti in organico e che pertanto, per il momento, l'Amministrazione non intende procedere alla copertura del posto resosi vacante, ma intende gestire le funzioni di P.L. in convenzione con altri Enti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 60 del 21.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il nuovo "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", aggiornato ai sensi della normativa succedutasi dal 1998;

DATO ATTO, dunque, che per il triennio di riferimento non si prevedono nuove assunzioni, se non con le limitazioni e le modalità previste dalla normativa vigente in materia, per quanto concerne eventuali cessazioni, al momento non previste né prevedibili;

APPURATO che quanto sopra consente di perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, attuando i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 65 in data odierna è stata approvata la ricognizione disposta ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e che non ne sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dal D.lgs. 75/2017;

DELIBERA

Per i motivi in premessa illustrati,

- di dare atto che non si intende procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2020-2022, ma che si procederà alla sostituzione del personale che, per qualsiasi motivo, cesserà nel triennio, nel rispetto dei termini e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Franza Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott.ssa Nosotti Elisabeth

TAB. A PIANTA ORGANICA APPROVATA CON D.G. 36/2006

AREA FUNZIONALE	B	B3	C	D	TOTALE POSTI IN ORGANICO
AREA AMMINISTRATIVA – Servizi Demografici -				1	1 Full time
AREA TECNICA - EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO*	0	2	0	0	2 Full time
AREA VIGILANZA - COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA			1		1 Full time
AREA ECONOMICO FINANZIARIA			1	1	1 Full time 1 Part time
TOTALE	0	2	2	2	6

TAB. B PIANTA ORGANICA APPROVATA CON D.G. 53/2010

AREA FUNZIONALE	B	B3	C	D	TOTALE POSTI IN ORGANICO
AREA AMMINISTRATIVA				1	1 Full time
AREA TECNICA	0	1	1	0	1 Full time 1 Part time
AREA VIGILANZA			1		1 Full time
AREA FINANZIARIA (TRIBUTI E PERSONALE)				1	1 Part time
AREA FINANZIARIA (BILANCIO E CONTABILITA')			1		1 Part time
TOTALE	0	1	3	2	6

COMUNE DI BAGNARIA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale del 27/12/2019

La sottoscritta Bellesia dott.ssa Stefania, Revisore Legale dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2018, esprime il seguente

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE RIGUARDANTE L'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2020-2022 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Premesso

- che è stata ricevuta la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 28/12/2019 riguardante "L'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 E IL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA ASSUNZIONALE"
- Visti i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- Che richiamato il piano triennale 2019/2021 approvato con delibera n. 66 del 19.9.2018;
- Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali;

Considerato che

- L'ente non si trova in condizioni di potenziale deficiarietà strutturale e dissesto, come previsto dal D.M. 18/02/2013;
- È in regola con l'invio della certificazione del saldo finanziario;
- Che tale proposta è in linea con il DUP approvato;

Rilevato che

- La spesa del personale 2018 al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'irap ammonta a euro 165.779,42 e che l'incidenza delle spese sulla media delle entrate accertate nel triennio di riferimento è del 30,77%;

Visti

- l'art. 239 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), inerente alle funzioni dell'Organo di Revisione;
- il decreto attuativo dell'art. 33 comma 2 DL 34/2019 che definisce un valore soglia diverso per ogni fascia demografica di appartenenza dei Comuni, basato sul rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti;
- l'accordo organizzativo per la gestione in associazione del Servizio Tecnico con i Comuni di Val di Nizza e la situazione del Servizio di Polizia Locale;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario e il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale;

l'Organo di Revisione esprime **parere favorevole** in merito alla proposta di delibera sopra citata e sulla delibera di non procedere

Dato a Mantova, 27/12/2019

IL REVISORE DEI CONTI
